



BANCA CENTRALE EUROPEA

16 dicembre 2002

CONSULTAZIONE PUBBLICA

TARGET 2: I PRINCIPI E LA STRUTTURA

INTRODUZIONE

Il 24 ottobre scorso il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deliberato la strategia di lungo periodo per il sistema di regolamento transeuropeo Target. Il Consiglio ha riconosciuto che, sebbene Target sia riuscito a conseguire gli obiettivi principali, l'eterogeneità della sua configurazione tecnica, rispondente alla realtà della metà degli anni novanta, genererebbe nel tempo una serie di problemi per gli utenti, i quali si attendono in misura crescente di utilizzare servizi più armonizzati. Il Consiglio ha ritenuto problematici anche gli attuali profili di efficienza in relazione ai costi e ha messo inoltre in discussione la capacità dell'attuale struttura di Target di far fronte alle sfide future, in particolare all'allargamento dell'Unione europea. Il sistema Target 2 dovrà essere in grado di superare tali criticità.

Il presente documento descrive i principi alla base di Target 2 e la sua struttura. La sezione 1 delinea le caratteristiche generali del sistema e la sua struttura; la sezione 2 tratta gli aspetti relativi al perimetro, alle attività, ai servizi e alle interfacce; la sezione 3 si sofferma sugli assetti decisionali e di gestione (*governance*) e sulle questioni connesse con il finanziamento e la struttura tariffaria del sistema; infine, la sezione 4 illustra le prossime fasi in vista della realizzazione di Target 2.

I. LE CARATTERISTICHE GENERALI E LA STRUTTURA DI TARGET 2

Target 2 sarà un sistema a piattaforme multiple basato sui seguenti principi: a) un nucleo di servizi fondamentali (*core services*), ampiamente definiti e armonizzati, sarà offerto da tutte le piattaforme; b) un'unica struttura tariffaria dovrà essere applicata ai citati servizi fondamentali a decorrere dall'avvio dell'operatività di Target 2; c) per ragioni di efficienza in relazione ai costi, la tariffa comune sarà basata sul sistema RTGS più efficiente (quello, cioè, con il costo per transazione più basso); inoltre, le forme di

sussidio eccedenti il livello accettabile in considerazione delle finalità generali¹ dovranno essere eliminate obbligatoriamente in modo progressivo allo scadere di un periodo di quattro anni dall'avvio del sistema².

Target 2 sarà costituito da piattaforme individuali (proprietarie o clonate) e, per i primi tre anni di operatività, da *un'unica* piattaforma condivisa a disposizione delle banche centrali che decideranno, all'inizio o nel corso del periodo, di rinunciare a utilizzare la propria piattaforma. Dopo questa fase iniziale le banche centrali potranno stabilire se mantenere la propria piattaforma³, se aderire a quella condivisa già esistente, o ancora se costituirne altre con le banche centrali eventualmente interessate.

La piattaforma unica condivisa, disponibile sin dall'avvio di Target 2, formerà parte integrante del sistema e non verrà realizzata finché le banche centrali interessate in linea di principio a parteciparvi non avranno preso una decisione finale in tal senso. Essa potrà essere allestita *ex novo* oppure si fonderà su una delle piattaforme già esistenti. Sulla scorta di un'analisi tecnica condotta in una fase successiva, la piattaforma potrebbe essere sviluppata sulla base di un modello *active/active*, nel cui ambito la gestione in termini di compiti principali e risorse umane sarebbe dislocata in paesi diversi.

L'architettura della piattaforma condivisa dovrà essere tale da consentire a ciascuna banca centrale nazionale (BCN) partecipante di mantenere le relazioni con il proprio sistema bancario, incluse quelle connesse con la conduzione della politica monetaria e l'erogazione del credito di ultima istanza. Anche in futuro le istituzioni creditizie non potranno aprire conti presso la BCE, a prescindere dalla piattaforma che quest'ultima deciderà di adottare.

Tutte le piattaforme che comporranno Target 2 saranno soggette ai medesimi principi guida, ad esempio quelli relativi alla struttura tariffaria, al recupero dei costi, alle modalità di accesso e ai servizi fondamentali.

2. PERIMETRO, ATTIVITÀ, SERVIZI OFFERTI E INTERFACCE DI TARGET 2

2.1 Perimetro

Il perimetro di Target si basa sulla distinzione tra Target e gli altri sistemi di pagamento. A questo proposito, va rilevato che la caratteristica distintiva di un sistema RTGS è quella di *trasferire moneta di banca centrale dal titolare di un conto a un altro, assicurando al trasferimento definitività immediata in corso di giornata per ogni singola operazione*. Di fatto, date le crescenti analogie fra i tradizionali sistemi RTGS e quelli ibridi, il concetto fondamentale da tenere presente nel definire la diretta competenza dell'Eurosistema sui sistemi prima qualificati come RTGS non è più necessariamente *il regolamento su base lorda*, ma la *definitività immediata in corso di giornata per ogni singola operazione*, in contrapposizione alla definitività al termine della giornata operativa, tipica dei sistemi di regolamento netto. Ne consegue che l'Eurosistema ha gli stessi interessi e le stesse competenze fondamentali su tutti i sistemi che regolano i singoli pagamenti, nazionali o transfrontalieri: a) in moneta di banca centrale e b) con definitività immediata in corso di giornata, a

¹ Tale livello, che dovrà tenere in debita considerazione le esternalità positive generate da Target, tra cui la riduzione del rischio sistemico, sarà definito dal Consiglio direttivo della BCE.

² Le piattaforme che non adempiranno a questo obbligo dovranno essere dismesse.

³ Purché venga rispettato il citato requisito della copertura dei costi.

prescindere dal fatto che essi siano o meno integrati tecnicamente in Target (esempi della specie sono, rispettivamente, il sistema RTGS^{plus} in Germania e il sistema PNS in Francia). Naturalmente, l'integrazione di tali sistemi in Target deve sempre essere possibile (e anche incoraggiata).

Al fine di tener conto del nuovo perimetro, l'indirizzo emanato dalla BCE con riferimento a Target verrà quanto prima modificato. I sistemi che sono tecnicamente integrati in Target dovranno rispettare per intero il nuovo indirizzo, mentre gli altri saranno verosimilmente tenuti a ottemperare solo ad alcune disposizioni in esso contenute.

2.2 Attività

Come l'attuale Target, il nuovo sistema, sebbene potrà essere utilizzato per un'ampia gamma di pagamenti, trae la sua origine dall'esigenza di regolare prevalentemente le transazioni in euro di rilevanza sistemica e di importo elevato in moneta di banca centrale. Target 2 continuerà a poter coesistere con gli altri sistemi che trattano pagamenti in euro. Peraltro, esso sarà aperto "verso il basso"; in Target 2, cioè, non vi saranno limiti di diritto o di fatto, imposti dall'Eurosistema o dalle BCN, ai pagamenti che gli utenti decideranno di regolare in tempo reale in moneta di banca centrale (*large approach*). Saranno trattate tre categorie di pagamenti: a) quelli che obbligatoriamente devono essere immessi in Target in conformità dell'attuale indirizzo della BCE (è questo il caso dei pagamenti connessi con le operazioni di politica monetaria e del regolamento dei sistemi ancillari che trattano pagamenti di importo elevato); b) i pagamenti che secondo l'Eurosistema sarebbe preferibile transitassero in Target; c) altri pagamenti che gli utenti sceglieranno di immettere in Target.

2.3 Servizi offerti

Quando Target ha iniziato a operare, la capacità di regolare pagamenti *transfrontalieri* veniva considerata l'elemento fondamentale comune a tutti i sistemi RTGS aderenti o connessi a Target. A quel tempo i diversi sistemi RTGS offrivano ai propri partecipanti un livello di servizio maggiormente differenziato rispetto a oggi. Nell'ambito di Target 2 la gamma dei servizi fondamentali messi a disposizione da tutte le componenti sarà ancora più ampia; Target 2 fornirà un livello di servizio molto più armonizzato di quello attuale, includendo servizi fondamentali che saranno erogati da tutte le componenti di Target, ancorché con soluzioni tecniche differenti. Tuttavia, sulla base delle esigenze rappresentate dalla comunità degli utenti, le banche centrali (che gestiscano piattaforme individuali, la piattaforma condivisa disponibile sin dall'avvio di Target 2, oppure quelle che potranno essere disponibili successivamente) avranno la possibilità di fornire alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli fondamentali.

I servizi aggiuntivi offerti nell'ambito di Target 2 saranno basati su procedure chiare e verranno realizzati previa consultazione degli utenti; all'interno del SEBC vi sarà piena trasparenza circa i servizi erogati dalle diverse componenti del sistema. Ciò assicurerà la possibilità di integrare i servizi inizialmente offerti da una singola piattaforma nel quadro di quelli fondamentali erogati attraverso Target 2, se gli utenti di altre piattaforme lo riterranno utile.

I servizi e le funzioni di Target 2 dovranno essere valutati dal punto di vista degli utenti, nel senso che occorrerà considerare il tipo di servizio e non le sue modalità di offerta. Il livello di servizio del nuovo sistema sarà quindi definito in stretta collaborazione con la comunità degli utenti di Target.

Il Consiglio direttivo della BCE, a cui spetta la competenza di stabilire e riesaminare periodicamente l'elenco dei servizi fondamentali in modo da incoraggiare l'innovazione, potrà decidere di includere ulteriori servizi di tipo innovativo dimostratisi efficienti in una o più piattaforme e suscettibili di rivestire interesse per tutti gli utilizzatori di Target.

2.4 Interfaccia con gli utenti e sistemi ancillari

Come richiesto dagli utenti, Target 2 seguirà, se non anticiperà, il processo di armonizzazione dei servizi per ciò che riguarda anche a) l'interfaccia tra il sistema RTGS e i propri utilizzatori e b) il regolamento dei sistemi ancillari.

Per quanto concerne l'*interfaccia*, quando Target iniziò a operare nel gennaio del 1999 le banche centrali mantennero interfacce diverse per i partecipanti ai propri RTGS, messe a disposizione dalla SWIFT o da un fornitore nazionale di servizi di telecomunicazione. Nel frattempo, la quasi totalità delle banche centrali ha scelto SWIFT per i partecipanti ai propri RTGS, o si appresta ad adottare tale interfaccia; decisione che risponde alle pressanti richieste dei partecipanti stessi. Gli standard SWIFT per i messaggi di pagamento sono divenuti un "prodotto di riferimento" nel settore e consentono, allo stesso tempo, una certa flessibilità di utilizzo. Nel corso dell'intero dibattito sull'evoluzione di Target a lungo termine si è riscontrato nell'Eurosistema un ampio consenso sull'utilità di adottare un'interfaccia unica; sono pertanto elevate le probabilità che Target 2, inclusa l'interfaccia utente, si basi sull'uso armonizzato degli standard SWIFT per la messaggistica.

Con riferimento ai *sistemi ancillari*, occorre tener presente che nel momento in cui furono adottate le diverse soluzioni, per le banche centrali il regolamento dei sistemi ancillari rivestiva una dimensione puramente locale. Nei diversi ambiti locali, furono scelte soluzioni differenti; di ciascuna è stata generalmente riconosciuta l'efficienza a livello interno. Tuttavia, ciò non significa che il regolamento dei sistemi ancillari non potesse già allora essere organizzato in modo diverso, se vi fosse stato un coordinamento su scala europea in merito agli standard da adottare. Nella prospettiva odierna, le modalità di regolamento dei sistemi ancillari sono quindi un *retaggio* delle soluzioni adottate in passato a livello nazionale, piuttosto che il frutto di scelte rispondenti alle attuali esigenze delle istituzioni creditizie nell'area dell'euro.

In Target 2 le piattaforme individuali potranno mantenere le modalità di regolamento correnti per i sistemi ancillari; per la piattaforma condivisa si pone invece il problema di valutare se tutte le modalità ereditate dal passato debbano essere ammesse. Le diverse soluzioni di regolamento presentano elementi comuni e possono essere raggruppate in due modelli generali:

- il “modello con interfaccia”, in cui il regolamento in moneta di banca centrale delle posizioni dei partecipanti ai sistemi ancillari ha luogo attraverso il sistema RTGS⁴;
- Il “modello integrato” per il regolamento delle transazioni in titoli in moneta di banca centrale, in cui il regolamento della gamba contante ha luogo nell’ambito dello stesso sistema ancillare⁵.

La piattaforma condivisa disponibile sin dall’avvio di Target 2 (nonché qualsiasi altra piattaforma condivisa allestita successivamente) potrebbe offrire queste modalità armonizzate di regolamento senza pregiudicarne stabilità e *performance*.

Per un periodo transitorio, tuttavia, potrebbe essere previsto che i sistemi ancillari non eseguano regolamenti nella piattaforma condivisa, ma continuino a regolare sui conti intestati ai partecipanti presso la propria banca centrale. Per un certo periodo i sistemi ancillari potrebbero quindi mantenere le attuali modalità di regolamento e “connettersi” alla piattaforma condivisa quando ritenuto opportuno. Tuttavia, è probabile che Target 2 diverrà il catalizzatore di un’ulteriore armonizzazione delle differenti modalità di regolamento. Gli operatori, in effetti, stanno spingendo verso tale armonizzazione, al fine di accrescere l’efficienza e contenere i costi.

A questo proposito, va sempre tenuto presente che in molti casi le specifiche esigenze nazionali non si traducono in veri e propri “servizi su misura”, intendendo con ciò che il servizio non può essere prodotto in altro modo. Spesso quei servizi sono il risultato di soluzioni tipicamente nazionali ereditate dal passato e quindi oggi potrebbero essere prodotti in modo diverso. Sul piano tecnico, la piattaforma condivisa disponibile sin dall’avvio di Target 2 (come pure qualsiasi altra piattaforma condivisa allestita successivamente) sarà in grado di offrire allo stesso tempo sia servizi rispondenti alle specificità nazionali, sia diverse modalità di regolamento per i sistemi ancillari. Ciò pone esclusivamente un problema di costi di adeguamento e di ripartizione di questi ultimi tra la piattaforma condivisa e i sistemi ancillari. Nel lungo periodo, un maggiore livello di armonizzazione consentirebbe in ogni caso un risparmio e, per tale motivo, incontra il favore degli operatori. L’esistenza di un *trade-off* tra costi di transizione e armonizzazione suggerisce la necessità di dedicare un sufficiente lasso di tempo a questo processo; nel breve termine il conseguimento di tale obiettivo potrà essere favorito da soluzioni di natura pragmatica.

3. ASPETTI CONNESSI CON LA GOVERNANCE, IL FINANZIAMENTO E LA STRUTTURA TARIFFARIA

Target 2 sarà caratterizzato da un assetto decisionale e di gestione (*governance*) a tre livelli. Allo stato attuale gli organi decisionali della BCE costituiscono il vertice di tale struttura e spetta loro la competenza

⁴ Il modello con interfaccia si basa sul trasferimento di fondi per iniziativa del debitore o su procedure di addebito preautorizzato. Nel primo caso, il regolamento del sistema ancillare è eseguito tramite un trasferimento di fondi che il partecipante con posizione a debito nel sistema ancillare accredita sul conto di regolamento intestato al sistema ancillare presso la piattaforma condivisa. Solo dopo il ricevimento di tutti i fondi vengono regolate le posizioni a credito dei partecipanti al sistema ancillare. Tale modello è attualmente utilizzato, ad esempio, per Euro1. Nel secondo caso, è il sistema ancillare stesso che con addebiti preautorizzati raccoglie i fondi dai debitori per il tramite della piattaforma condivisa.

⁵ È il modo in cui, in Francia, RGV (sistema di compensazione e regolamento delle transazioni in titoli) regola in moneta di banca centrale le transazioni in titoli.

ultima per gli aspetti nazionali e transfrontalieri di Target (primo livello). Nell'ambito del quadro di riferimento generale definito dalla BCE, le banche centrali nazionali (che mantengono la propria piattaforma individuale o ne condividono una con altre BCN) avranno competenza sussidiaria su tutte le tematiche relative a Target lasciate alla loro discrezionalità. In particolare, al secondo livello di *governance* si collocano le banche centrali proprietarie, per le rispettive piattaforme individuali, e tutte le banche centrali partecipanti in caso di una o più piattaforme condivise. I gestori tecnici di quest'ultima (o queste ultime) e di ogni piattaforma individuale costituiscono il terzo livello di *governance*.

A tutti i livelli di *governance*, un aspetto cruciale è rappresentato dallo stretto coinvolgimento degli utenti (principalmente istituzioni creditizie e sistemi ancillari) nel processo decisionale.

La BCE, come già avviene, provvederà a ogni forma di coordinamento necessaria a Target 2.

Quanto al finanziamento delle diverse componenti di Target 2, quello delle piattaforme individuali sarà a carico delle banche centrali proprietarie, mentre la piattaforma condivisa verrà finanziata dalle banche centrali che vi parteciperanno.

3.1 Il primo livello di governance

Il ruolo della BCE sarà, per quanto possibile, identico per tutte le componenti di Target 2 e includerà l'assunzione di decisioni sulle questioni citate in precedenza, quali l'offerta dei servizi fondamentali, l'adozione di una comune metodologia di definizione dei costi e di una tariffa unica. Il "primo livello" di *governance* dovrà, tra l'altro, essere volto ad assicurare parità di trattamento fra tutte le componenti di Target 2. Il primo livello decisionale dovrà essere chiamato in causa solo qualora la piattaforma unica condivisa ponga problemi specifici attinenti al suo *status* di unicità all'avvio di Target 2. La BCE assicurerà che la piattaforma unica condivisa sia in grado di svolgere il proprio ruolo di piattaforma per l'intero Eurosystema, a cui ogni banca centrale sarà libera di aderire in una fase successiva con gli stessi diritti e obblighi delle banche centrali che decideranno di parteciparvi sin dall'inizio.

3.2 Il secondo livello di governance

Il secondo livello di *governance* di ogni piattaforma è attribuito alle rispettive BCN partecipanti. Conformemente agli indirizzi generali su Target 2 e al quadro di riferimento specifico definito dalla BCE per l'unica piattaforma condivisa operante dall'avvio di Target 2, le banche centrali che aderiranno a quest'ultima potranno disciplinarla godendo dello stesso livello di autonomia decisionale delle banche centrali che manterranno una piattaforma individuale.

Le decisioni pertinenti a questo livello di *governance* concernono *aspetti strutturali*, quali l'architettura iniziale e lo sviluppo successivo della piattaforma. Per la piattaforma condivisa si pone il problema di stabilire se essa debba essere costituita *ex novo* oppure a partire da una piattaforma esistente. In questo ambito rientra anche la decisione circa la sua ubicazione, che verrà presa solo previa consultazione del primo livello di *governance*, tenendo conto di fattori quali i costi, la competenza del gestore e la sicurezza. Valutazioni

concernenti quest'ultimo fattore potrebbero indurre a collocare la sede principale e quella secondaria in paesi diversi.

Oltre a tali decisioni strutturali relative alla fase di realizzazione di Target 2, al primo livello di *governance* dovranno essere assunte anche *decisioni correnti*, una volta allestito il sistema. Queste riguarderanno, ad esempio, la scelta e lo sviluppo di servizi aggiuntivi richiesti dagli utenti della piattaforma (nazionale o condivisa), la tariffazione di tali servizi, il personale a disposizione degli organi di gestione di questo livello di *governance* e il compito di seguire l'evoluzione di lungo periodo dell'attività. La responsabilità di mantenere i rapporti con gli utenti (per continuare ad avere una buona conoscenza dei mercati finanziari, poter agire adeguatamente in situazioni di emergenza, regolare l'accesso dei nuovi partecipanti al sistema, tenere sotto osservazione l'operatività corrente e le posizioni di liquidità infragiornaliere dei clienti "propri" delle banche centrali, assicurare il regolare flusso dei pagamenti e risolvere eventuali problemi in cooperazione con le istituzioni creditizie e i servizi ancillari ecc.) spetterà ancora alle singole banche centrali, anche nel caso della piattaforma condivisa.

Per quanto concerne il *finanziamento*, occorrerà elaborare uno schema in grado di assicurare che una quota adeguata dei costi di sviluppo iniziali e di realizzazione della piattaforma condivisa venga sostenuta dalle banche centrali che vi aderiranno in un secondo momento.

3.3 Il terzo livello di governance

Le piattaforme individuali potranno essere gestite dalle rispettive BCN proprietarie e/o da un soggetto esterno. La gestione tecnica della piattaforma condivisa potrebbe essere affidata a una BCN, alla BCE o a un gruppo di banche centrali sulla base di un principio di rotazione. In alternativa, essa potrebbe essere assegnata in *outsourcing* a un soggetto giuridico a sé stante, privato o di proprietà congiunta delle banche centrali aderenti alla piattaforma condivisa. Poiché più di una banca centrale potrà essere coinvolta nella gestione di quest'ultima, il suo *sviluppo* non dovrà essere necessariamente assicurato da un solo soggetto. Le decisioni che dovranno assumere i responsabili degli aspetti tecnici di ogni piattaforma (individuale o condivisa) riguarderanno il funzionamento tecnico corrente del sistema sulla base degli accordi sul livello di servizio stipulati con le rispettive banche centrali.

3.4 Il ruolo degli utenti

Al fine di assicurare che ogni piattaforma venga sviluppata e continui a funzionare come componente efficiente di Target 2 nel rispetto dei requisiti utente, si è deciso di avviare, in quanto parte integrante del processo decisionale, una procedura di consultazione pubblica indirizzata alla totalità degli utilizzatori. Questi ultimi saranno coinvolti in due modi. In primo luogo, gli utenti verranno consultati su tutte le tematiche sollevate ai diversi livelli di *governance* passibili di avere un impatto su di loro, quali il livello di servizio. In secondo luogo, essi potranno esprimere il loro punto di vista e avanzare proposte, di iniziativa, su questioni per loro rilevanti. Dovranno essere definite procedure per un'equa e ampia partecipazione degli utenti al processo di consultazione; da un lato, si terrà conto del peso di ciascun utente in termini di

valore e numero di pagamenti trattati; dall'altro, verranno adeguatamente considerate eventuali esigenze specifiche delle istituzioni creditizie di dimensioni minori.

Lo stretto coinvolgimento degli utenti non porrà in discussione il fatto che le decisioni finali siano prese dai rispettivi livelli di *governance*. In effetti, non vi sarà alcun automatismo tra il risultato di una consultazione e la decisione finale da assumere. In certi casi, presumibilmente sporadici, maggiore importanza potrebbe essere attribuita a considerazioni connesse con le finalità di interesse generale, quali la riduzione del rischio sistemico. Le modalità di organizzazione del dialogo tra gli utenti della piattaforma condivisa e, in particolare, i ruoli delle singole banche centrali partecipanti verranno decisi, più in dettaglio, al secondo livello di *governance*.

3.5 Struttura tariffaria

Per i servizi fondamentali, si prevede una struttura tariffaria unica a livello di Target, che sarà decisa dalla BCE e si ispirerà al principio “stesso servizio, stesso prezzo”. Ciò non comporterà necessariamente l'applicazione di un unico prezzo. Ad esempio, la struttura tariffaria potrebbe essere modulata in funzione del volume dei pagamenti inviati da ogni partecipante o sulla base dell'orario di immissione. I servizi aggiuntivi potranno invece continuare a essere tariffati separatamente e in maniera autonoma da ciascuna banca centrale.

La determinazione della “tariffa comune” si baserà sull'adozione di un sistema RTGS come *benchmark*; la scelta ricadrà su quello con il più basso costo medio per transazione (interna e transfrontaliera). La tariffa comune dovrà consentire il pieno recupero dei costi da parte del sistema, ad eccezione di una quota connessa con le esternalità positive generate da Target. Tale fattore sarà identico per tutte le componenti di quest'ultimo.

La struttura tariffaria unica si applicherà sin dall'avvio di Target 2.

Al sistema RTGS adottato come *benchmark* non potrà essere richiesto di incrementare la propria tariffa al fine di assicurare un più elevato recupero dei costi da parte di Target nel suo insieme.

4. FASI SUCCESSIVE DELLA REALIZZAZIONE DI TARGET 2

L'avvio di Target 2 è previsto nel momento in cui:

- a) l'indirizzo relativo a Target 2 entrerà in vigore;
- b) tutte le componenti di Target offriranno i servizi fondamentali definiti nell'indirizzo;
- c) questi servizi saranno offerti sulla base di una tariffa unica;
- d) la piattaforma condivisa diventerà operativa.

La decisione adottata l'ottobre scorso dal Consiglio direttivo si è focalizzata sui principi guida di Target 2, lasciando per il momento in sospeso diversi aspetti.

La preparazione di Target 2 si articolerà quindi in tre momenti: a) la fase pre-progettuale; b) la fase progettuale; c) la fase dei collaudi e delle prove.

La fase *pre-progettuale* si incentrerà sulle seguenti attività:

- l'acquisizione, tramite la presente consultazione pubblica, delle opinioni dell'intera comunità degli utenti di Target circa la migliore applicazione dell'approccio prescelto per Target 2 nonché il suo livello di servizio. In tal modo verranno individuate le esigenze degli utenti di Target (principalmente istituzioni creditizie, sistemi ancillari che regolano in Target e banche centrali);
- l'apertura di un dibattito sull'adozione di una piattaforma unica condivisa coordinato dalla BCE, a cui potranno partecipare tutte le BCN interessate all'adozione di tale piattaforma dall'avvio di Target 2. In tale sede, si dovrà raggiungere un accordo sugli aspetti di dettaglio relativi alla *governance* e al finanziamento della piattaforma condivisa, nonché circa l'ubicazione e il fornitore, o i fornitori, dei servizi tecnici di Target 2;
- la modifica dell'indirizzo relativo a Target, per tenere conto delle decisioni che sono state assunte dal Consiglio direttivo della BCE riguardo al nuovo sistema;
- la definizione dell'elenco dei servizi fondamentali di Target 2 sulla base dei requisiti indicati dagli utenti, adottando come punto di partenza il criterio del massimo grado di omogeneità effettiva tra gli attuali sistemi RTGS, in luogo dell'approccio orientato ai "requisiti minimi comuni" previsto dall'attuale indirizzo su Target.

La fase *progettuale* avrà inizio una volta che le sopracitate attività saranno state completate. In questa fase dovranno essere definiti e concordati i requisiti utente dettagliati, nonché le specifiche tecniche e funzionali. In seguito dovrà essere sviluppato o aggiornato il software del sistema. Le banche centrali che decideranno di mantenere una propria piattaforma individuale dovranno adattarla alle specifiche previste per Target 2 e per l'Interlinking (se quest'ultimo dovesse essere cambiato). Per la precisione, nel caso della piattaforma condivisa questa fase dovrebbe idealmente avere inizio con la firma del contratto tra il fornitore o i fornitori e le banche centrali partecipanti. Essa si articolerà almeno in tre sottoprogetti:

- il primo riguarderà l'adeguamento dei singoli sistemi alle specifiche della piattaforma condivisa da parte del fornitore o dei fornitori di quest'ultima e delle banche centrali aderenti;
- il secondo, in caso di modifiche all'Interlinking, concernerà l'interconnessione della piattaforma condivisa con le altre componenti di Target sulla base delle nuove specifiche;
- il terzo atterrà all'adeguamento dei sistemi ancillari e, eventualmente, delle istituzioni creditizie all'interfaccia e alle funzionalità della piattaforma condivisa.

Al termine di questa fase sarà individuato il sistema RTGS da adottare come *benchmark* (tenendo conto dei costi di trattamento dei pagamenti interni e transfrontalieri nel suo ambito); esso sarà assunto come base di riferimento per la definizione della struttura tariffaria unica a livello di Target, che andrà fissata tenendo conto anche delle finalità pubbliche dei servizi offerti. Verrà altresì effettuata un'analisi dei possibili effetti della struttura tariffaria proposta sugli obiettivi di *policy* del sistema, quali il trattamento del maggior numero possibile di pagamenti di importo elevato e l'ampio accesso al sistema in forma diretta.

Nella terza fase verrà condotta un'intensa *attività di collaudi e prove*, che rappresenta un presupposto essenziale per assicurare il regolare avvio dell'operatività di Target 2 nella sua interezza.

Data la sua ampia portata, evidenziata dalle fasi funzionali sopra menzionate, il progetto di realizzazione di Target 2 non potrà essere completato prima della seconda metà di questo decennio. Ciò solleva una serie di *questioni legate alla fase di transizione*:

- nel periodo antecedente all'avvio di Target 2 potrebbero essere anticipati alcuni compiti, purché questi non confliggano con le decisioni assunte per Target 2. Ad esempio, per varare la piattaforma condivisa non si dovrà necessariamente attendere l'applicazione dei servizi fondamentali da parte di tutte le componenti del sistema; l'indirizzo su Target potrebbe essere modificato per tener conto del nuovo perimetro (cfr. paragrafo 2.1);
- l'avvio di Target 2, come pure la disponibilità della piattaforma condivisa, sarà preceduto dall'allargamento dell'Unione europea. Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso che le banche centrali dei paesi candidati all'adesione all'UE potranno connettersi a Target sulla base degli stessi diritti e obblighi attualmente previsti per le BCN dei paesi non partecipanti all'area dell'euro. Alle BCN dei paesi candidati all'adesione che non desiderino realizzare una propria piattaforma RTGS in euro verrà offerta una soluzione temporanea sino a quando la piattaforma condivisa non si renderà disponibile;
- il SEBC identificherà prossimamente, sulla base delle richieste degli utenti, eventuali miglioramenti all'attuale struttura di Target realizzabili in un arco di tempo limitato e a costi contenuti.